



chiesa di San Marco  
(metà dell'XI secolo)

**ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI**

**VIA GRAN SASSO n. 16 - 87064**

**CORIGLIANO ROSSANO**

**TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007**

**csic8aq00b@pec.istruzione.it**

Sito Web: <http://www.icamarellirossano.edu.it> – e-mail [CSIC8AQ00B@istruzione.it](mailto:CSIC8AQ00B@istruzione.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALESSANDRO AMARELLI"-ROSSANO  
Prot. 0005003 del 20/08/2021  
07 (Uscita)

Corigliano-Rossano, lì 20.08.2021

Ai docenti  
Agli ATA  
AI DSGA

Al sito web

## **CIRCOLARE N. 98**

- ANNO SCOLASTICO 2020 /2021-

### **OGGETTO : OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

Com'è noto ,il D.Lgs n. 111 del 6 agosto 2021 “*Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*”) introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ( attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).

Tra le misure previste e adottate è compreso per tutto il personale scolastico **l’obbligo** di possesso ed il **dovere** di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi :

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- Aver completato il ciclo vaccinale;
- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso, o comunque , qualora non sia in grado di esibirle la certificazione verde al personale addetto al controllo ed inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute del 04.08.2021 che ad ogni buon fine si allega.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

Ad ogni buon fine si allegano i seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare del Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 del 04.08.2021;
3. Parere tecnico –Decreto Legge n. 111/2021 “ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Tiziana Cerbino

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93